

TEMPISTICHE E MODALITA' DI COSTITUZIONE IN MORA, INDENNIZZI – ENERGIA ELETTRICA

Clienti disalimentabili:

Modalità per la costituzione in mora

Nel caso di mancato pagamento delle fatture, prima di richiedere alla società di distribuzione la sospensione della fornitura per morosità, il Fornitore è tenuto, con riferimento a tutte le fatture non pagate, ad effettuare la costituzione in mora mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata, in cui devono essere indicati:

a) il termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento della/e fattura/e non pagata/e, evidenziando:

1. la data a partire dalla quale tale termine è calcolato;
2. se tale data corrisponde alla data di emissione o alla data di invio della comunicazione di costituzione in mora;
3. le previsioni regolatorie relative ai termini che devono essere rispettati;

b) il termine decorso il quale, in costanza di mora, il Fornitore provvederà invierà alla società di distribuzione la richiesta di sospensione della fornitura;

c) le modalità con cui il cliente può comunicare l'avvenuto pagamento;

d) che il cliente ha diritto ad un indennizzo automatico nel caso in cui la fornitura venisse sospesa per morosità, o comunque venisse effettuata una riduzione di potenza, nonostante il mancato rispetto di uno dei seguenti termini:

1. termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
2. termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale, qualora Il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata;
3. termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta alla società di distribuzione per la sospensione della fornitura.

Nel caso di clienti connessi in bassa tensione, la comunicazione di costituzione in mora dovrà inoltre specificare che, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e che, decorsi 15 giorni da tale riduzione, in caso di perdurante mancato pagamento da parte del cliente verrà effettuata la sospensione della fornitura.

Tempistiche per la costituzione in mora

Il termine indicato nella comunicazione di costituzione in mora, entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento, deve essere di almeno:

- 15 giorni solari dall'invio al cliente, nel caso di recapito mediante raccomandata; oppure
- 10 giorni solari dal ricevimento, da parte di Il Fornitore, della ricevuta di avvenuta consegna al cliente della comunicazione di costituzione in mora, nel caso di trasmissione tramite posta elettronica certificata; oppure
- 20 giorni solari dalla data di emissione della comunicazione scritta di costituzione in mora, nel caso in cui Il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della suddetta comunicazione.

Il termine decorso il quale, in costanza di mora, il Fornitore provvederà ad inviare alla società di distribuzione la richiesta di sospensione della fornitura non può essere inferiore a 3 giorni lavorativi decorrenti dalla scadenza del termine entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento.

Nel caso in cui il Fornitore non fosse in grado di documentare la data di invio della raccomandata, il termine per la consegna al vettore postale non potrà essere superiore a 3 giorni lavorativi decorrenti dalla data di emissione della comunicazione di costituzione in mora, fermo restando la facoltà per il Fornitore di consegna al vettore postale entro un termine non superiore a 5 giorni lavorativi qualora anche il termine ultimo di 20 giorni solari sia aumentato di un numero di giorni lavorativi pari alla differenza tra il termine di consegna

osservato e il termine minimo di 3 giorni lavorativi.

Nei 90 giorni successivi alla data dell'ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità qualora il Fornitore proceda con una nuova comunicazione di costituzione in mora relativa a fatture non contemplate nella precedente comunicazione cui sia seguita la richiesta di sospensione della fornitura il termine indicato nella comunicazione di costituzione in mora, entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento, deve essere:

- non inferiore a 7 giorni solari dall'invio al cliente, nel caso di recapito mediante raccomandata; oppure
- non inferiore a 5 giorni solari dal ricevimento, da parte di Il Fornitore, della ricevuta di avvenuta consegna al cliente della comunicazione di costituzione in mora, nel caso di trasmissione tramite posta elettronica certificata;
- oppure non inferiore a 10 giorni solari dalla data di emissione della comunicazione scritta di costituzione in mora, nel caso in cui Il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della suddetta comunicazione.

Il termine decorso il quale, in costanza di mora, il Fornitore provvederà ad inviare alla società di distribuzione la richiesta di sospensione della fornitura non può essere inferiore a 2 giorni lavorativi decorrenti dalla scadenza del termine entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento.

Nel caso in cui il Fornitore non fosse in grado di documentare la data di invio della raccomandata, il termine per la consegna al vettore postale non potrà essere superiore a 2 giorni lavorativi decorrenti dalla data di emissione della comunicazione di costituzione in mora, fermo restando la facoltà per il Fornitore di consegna al vettore postale entro un termine non superiore a 3 giorni lavorativi qualora anche il termine ultimo di 10 giorni solari sia aumentato di un numero di giorni lavorativi pari alla differenza tra il termine di consegna osservato e il termine minimo di 2 giorni lavorativi.

Indennizzi automatici per mancato rispetto della disciplina

Il Fornitore è tenuta a corrispondere al cliente un indennizzo automatico, per un importo pari a:

- a) 30,00 €, nel caso in cui la fornitura venisse sospesa per morosità, o comunque venisse effettuata una riduzione di potenza, nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;
- b) 20,00 €, nel caso in cui la fornitura venisse sospesa per morosità, o comunque venisse effettuata una riduzione di potenza, nonostante:

1. il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; oppure
2. il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora Il Fornitore non fosse in grado di documentare la data di invio; oppure
3. il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta alla società di distribuzione per la sospensione della fornitura.

Nei casi suddetti, al cliente non potrà essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura.

Il Fornitore corrisponderà al cliente l'indennizzo automatico direttamente o in occasione della prima fattura utile, attraverso detrazione dall'importo addebitato nella medesima fattura.

Nel caso in cui l'importo della prima fattura addebitata al cliente fosse inferiore all'entità dell'indennizzo automatico, nella fattura verrà evidenziato il credito a favore del cliente, che verrà detratto dalle successive fatturazioni fino ad esaurimento del credito relativo all'indennizzo dovuto, ovvero corrisposto mediante rimessa diretta. In ogni caso, l'indennizzo automatico, ove dovuto, verrà comunque corrisposto al cliente entro 8 mesi dal verificarsi della sospensione o della riduzione di potenza.

Clienti non disalimentabili:

In caso di morosità del cliente non disalimentabile, l'utente del trasporto può richiedere la risoluzione dei relativi contratti di trasporto e di dispacciamento. La richiesta di risoluzione è presentata dall'utente del trasporto all'impresa di distribuzione attraverso un sistema di posta certificata o attraverso un canale di comunicazione che fornisca al medesimo documentazione elettronica attestante l'invio e l'avvenuta consegna della richiesta. Tale richiesta è valida se riporta, per ciascun punto di prelievo, i seguenti elementi informativi:

- a) POD;
- b) partita IVA o codice fiscale del cliente finale;
- c) specificazione che la richiesta di risoluzione è inoltrata a seguito dello stato di morosità del cliente finale